

Oggetto: Criteri e modalità per la concessione dei contributi alle unioni di comuni, a norma dell'articolo 90, comma 12, della l.r. 68/2011

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, “Norme sul sistema delle autonomie locali”, così come in ultimo modificata dalla legge regionale 26 luglio 2019, n. 49;

Visto in particolare l'articolo 90 della l.r. 68/2011, che disciplina la concessione di contributi alle unioni di comuni e prevede che, con deliberazione della Giunta regionale, sono stabilite la data di avvio del procedimento e le modalità per la concessione e la definizione della misura dei contributi medesimi, nonché gli adempimenti degli enti beneficiari in relazione ai singoli contributi;

Visto in particolare il comma 9 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, che stabilisce che, ai fini della concessione del contributo previsto da tale comma, con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti gli indicatori di efficienza dell'unione e di maggiore integrazione dei comuni, avuto riguardo in particolare, agli istituti utilizzati per la gestione del personale e all'avvenuta attivazione, secondo le previsioni statutarie, dell'esercizio associato, per tutti i comuni dell'unione di attività funzioni e servizi diversi da quelli di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 90, come individuati dalla medesima deliberazione;

Vista la deliberazione n. 724 del 10 luglio 2017, con la quale sono stati approvati i criteri e definite le modalità per la concessione dei contributi alle unioni di comuni, a norma dell'articolo 90, comma 12, della l.r. 68/2011;

Considerato che, alla luce delle modifiche apportate alla legge regionale 68/2011 dalla l.r. 49/2019, si rende necessario modificare la disciplina attuativa per la concessione dei contributi dell'articolo 90

Considerato che, in particolare, alla luce delle modifiche introdotte al comma 9 dell'articolo 90, si rende necessario procedere ad una generale rivisitazione degli indicatori di efficienza, nonché individuare le attività, funzioni e servizi, diversi da quelli di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 90, da considerare per la concessione dei contributi del medesimo comma 9;

Considerato, inoltre che il comma 4 bis dell'articolo 90, inserito con la l.r. 49/2019,, attribuisce alla Giunta regionale la facoltà di concedere, con la deliberazione prevista dal comma 12, un contributo straordinario, non superiore a euro 30.000,00 per singola unione di comuni, al fine di sostenere il consolidamento e lo sviluppo delle funzioni esercitate dalle unioni e la costituzione di nuove unioni;

Ritenuto, pertanto, di approvare un nuovo allegato A “Modalità per la concessione e la definizione della misura dei contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 e adempimenti degli enti beneficiari” per disciplinare:

- a) la data di avvio del procedimento di concessione dei contributi;
- b) la documentazione necessaria per la concessione dei contributi e gli adempimenti degli enti beneficiari in relazione ai singoli contributi;
- c) i casi di inammissibilità, i requisiti di accesso e i casi di esclusione dai contributi;
- d) le specificità inerenti l'esercizio delle funzioni fondamentali nel caso in cui l'unione è composta anche da comuni che rientrano in una diversa zona distretto;
- e) la misura dei contributi del comma 7 dell'articolo 90 l.r. 68/2011;
- f) la somma massima concedibile per i contributi di cui ai commi 5, 6 7 e 9 dell'articolo 90 l.r. 68/2011;
- g) i procedimenti di concessione dei contributi dei commi 5, 6, 7, 9 e 14 dell'articolo 90 l.r.

68/2011;

- h) gli indicatori di efficienza delle unioni di comuni e di maggiore integrazione dei comuni;
- i) le modalità di calcolo dei contributi;
- j) la concessione del contributo straordinario previsto dal comma 4 bis per l'anno 2019;
- k) le disposizioni transitorie per l'anno 2019.

Ritenuto di precisare in ordine all'applicazione degli indicatori di efficienza delle unioni di comuni quanto segue:

- a) l'applicazione degli indicatori di efficienza di natura finanziaria avrà luogo sulla base dei dati risultanti dal rendiconto al bilancio dell'esercizio precedente rispetto a quello di concessione dei contributi delle singole unioni di comuni; le unioni di comuni di nuova istituzione, che non hanno ancora approvato alcun rendiconto al bilancio, non potranno essere valutate per tali indicatori;
- b) i dati attinenti al personale delle unioni di comuni saranno desunti dalla comunicazione inerente alla spesa di personale trasmessa dalle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 40 della l.r. 68/2011;
- c) i dati relativi alle funzioni svolte dalle unioni di comuni sarà accertato in base agli statuti delle unioni, in ragione della documentazione agli atti della struttura regionale competente;
- d) l'accertamento della sussistenza del requisito di interoperabilità per il SUAP associato sarà effettuato dal Settore "Ufficio per la transizione al digitale, infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della società dell'informazione";
- f) è necessario acquisire apposita certificazione sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario dell'unione di comuni per acquisire i dati risultanti dal rendiconto al bilancio delle unioni di comuni relativo all'esercizio finanziario precedente a quello di concessione del contributo;
- g) per gli indicatori di efficienza che richiedono anche dati relativi al personale dei comuni facenti parte delle unioni, è necessario acquisire apposite certificazioni da parte di ciascun comune facente parte dell'unione al 31 dicembre dell'anno precedente, riportanti il dato dei dipendenti del comune al 31 dicembre e la spesa sostenuta per il personale nell'anno precedente;

Ritenuto necessario, alla luce dell'individuazione dei nuovi indicatori di efficienza delle unioni e di maggiore integrazione dei comuni correlati agli istituti utilizzati per la gestione del personale, approvare un nuovo modello di tabella per la comunicazione della spesa di personale da parte delle unioni di comuni, ai sensi dell'articolo 40 della l.r. 68/2011, allegato B alla presente deliberazione;

Ritenuto di precisare quanto segue in ordine alla compilazione della tabella allegato B:

- a) i dati sulla struttura dell'unione dovranno essere forniti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui ha luogo il procedimento di concessione del contributo;
- b) per il personale che al 31 dicembre si occupava in via esclusiva o prevalente della funzioni in materia di forestazione trasferite dalla Regione Toscana dovrà essere riportato il costo individuale dei dipendenti;
- c) per il personale che al 31 dicembre si occupava in via esclusiva o prevalente di funzioni diverse dalle funzioni di forestazione trasferite dalla Regione Toscana dovrà essere riportato il numero di dipendenti/addetti distinto per comparto e tipologia contrattuale;
- d) le unioni di comuni costituite nell'anno in cui ha luogo il procedimento di concessione dei contributi sono esentate dalla trasmissione della tabella B in quanto i dati richiesti afferiscono all'anno precedente;

Ritenuto di approvare un modello di certificazione da parte del responsabile del servizio finanziario dell'unione di comuni riportante alcuni dati contabili risultanti dal rendiconto al bilancio dell'esercizio finanziario precedente rispetto a quello di concessione del contributo, ai fini della valutazione per gli indicatori di efficienza di natura finanziaria, allegato C alla presente deliberazione;

Ritenuto di approvare il modello di certificazione da parte di ciascun comune del dato relativo al

numero di dipendenti e alla spesa di personale ai fini della valutazione per alcuni indicatori di efficienza, allegato D alla presente deliberazione;

Ritenuto di approvare il modello di dichiarazione di vigenza dello statuto dell'unione di comuni, allegato E alla presente deliberazione;

Ritenuto di approvare il modello di dichiarazione inerente al mancato avvio di procedimento di scioglimento dell'unione di comuni, allegato F alla presente deliberazione;

Ritenuto di approvare il modello di dichiarazione inerente alla conformità alle procedure previste dall'articolo 24, comma 3, della l.r. 68/2011, delle modifiche statutarie approvate dopo il termine di avvio del procedimento di concessione dei contributi dell'anno precedente, secondo il modello allegato G;

Ritenuto di approvare il modello di descrizione dell'attività svolta e dell'organizzazione adottata per l'esercizio delle funzioni considerate per gli indicatori di efficienza per la concessione dei contributi del comma 9, allegato H alla presente deliberazione;

Visto il parere favorevole del CD espresso in data 1° agosto 2019;

Esperita la procedura concertativa di cui all'articolo 14 del Protocollo di Intesa Regione – Enti locali sottoscritto il 6 febbraio 2006;

A voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. E' approvato l'allegato A alla presente deliberazione, "Modalità per la concessione e la definizione della misura dei contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 e adempimenti degli enti beneficiari". Nell'allegato medesimo sono individuati gli indicatori di efficienza delle unioni e di maggiore integrazione dei comuni di cui all'articolo 90, comma 9, della l.r. 68/2011.
2. E' approvato l'allegato B alla presente deliberazione, concernente la tabella per la comunicazione della spesa di personale da parte delle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 40 della l.r. 68/2011.
3. Le unioni di comuni di nuova istituzione sono esentate dalla trasmissione della tabella di cui all'allegato B per il primo anno di costituzione.
4. E' approvato l'allegato C alla presente deliberazione, concernente il modello di certificazione dei responsabili del servizio finanziario delle unioni di comuni dei dati contabili risultanti dal rendiconto al bilancio dell'esercizio finanziario precedente.
5. E' approvato l'allegato D alla presente deliberazione, concernente il modello di certificazione da parte di ciascun comune facente parte dell'unione al 31 dicembre del dato sul numero di dipendenti e sulla spesa di personale.
6. E' approvato l'allegato E alla presente deliberazione, concernente il modello di dichiarazione di vigenza degli statuti delle unioni di comuni.
7. E' approvato l'allegato F alla presente deliberazione, concernente il modello di dichiarazione

relativa allo scioglimento delle unioni di comuni.

8. E' approvato l'allegato G alla presente deliberazione, concernente il modello di dichiarazione relativa alla conformità alle procedure previste dall'articolo 24, comma 3, della l.r. 68/2011, delle modifiche statutarie approvate dopo il termine di avvio del procedimento di concessione dei contributi dell'anno precedente.
9. E' approvato l'allegato H alla presente deliberazione, concernente il modello di relazione sull'attività svolta e l'organizzazione adottata per le funzioni considerate per gli indicatori di efficienza.
10. Al fine di sostenere il consolidamento e lo sviluppo delle funzioni esercitate dalle unioni di comuni, nell'anno 2019 a ciascuna unione di comuni che accede ai contributi dell'articolo 90, comma 5, è altresì concesso il contributo previsto dall'articolo 90, comma 4 bis, della l.r. 68/2011 nell'importo di euro 30.000,00.
11. Il Settore affari istituzionali e delle autonomie locali della Direzione Affari legislativi, giuridici ed istituzionali è individuato quale struttura competente per gli adempimenti e i procedimenti di cui alla presente deliberazione.
12. La presente deliberazione sostituisce integralmente la deliberazione di Giunta regionale n. 724 del 10 luglio 2017.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore generale
Antonio Davide Barretta

Il Dirigente responsabile
Luigi Izzi

Il Direttore
Patrizia Magazzini